

APPROVATO DAL  
COMITATO CENTRALE  
DEL 14 DICEMBRE 2012



IL SINDACATO DEI CITTADINI

**UNIONE ITALIANA DEL LAVORO**



*Statuto*

## PARTE PRIMA

### PRINCIPI ISTITUTIVI DELLA UIL

#### ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE

L'Unione Italiana del Lavoro (UIL) è il Sindacato democratico ed unitario delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati di ogni convinzione religiosa, politica e appartenenza etnica, associati per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione proclamata al vertice europeo di Nizza.

La UIL - Sindacato dei Cittadini - realizza la propria funzione anche in un rapporto sistematico con i cittadini e con le istanze sociali che essi esprimono.

La UIL è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La UIL aderisce alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.I.S.) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.).

La Sede della UIL è in Roma.

#### ART. 2 SCOPI

La UIL si prefigge i seguenti scopi:

- a) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia sociale, sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani alla formazione delle scelte di politica economica e sociale nel costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- b) promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- c) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini perseguendo la ricomposizione degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- d) realizzare l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- e) rafforzare la coesione sociale affermando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani oltre che al lavoro, alla salute, alla sicurezza, all'istruzione ed alla formazione permanente, alla casa, alla pensione ed alla tutela degli interessi larghi e diffusi;
- f) favorire l'integrazione civile e sociale e combattere ogni forma di violenza, di discriminazione, di razzismo e di xenofobia;
- g) favorire la coesione internazionale del mondo del lavoro e i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati italiani all'estero, sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati, le lavoratrici ed i lavoratori degli altri Paesi;
- h) perseguire il pieno raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini, contrastando ogni forma di sperequazione sui luoghi di lavoro e nella società, promuovendo azioni coerenti e favorendo la presenza delle donne nella vita del sindacato;
- i) favorire l'integrazione sociale delle nuove generazioni, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche immigrati, rappresentarne i bisogni fondamentali - a partire da quelli relativi alla istruzione ed al lavoro - raccogliendo le istanze di cambiamento anche in relazione alle nuove forme di lavoro non riconducibili a categorie già costituite e promuovendo forme associative ai fini del coordinamento della loro azione, per sviluppare ed organizzare la loro presenza e per acquisirne il contributo allo sviluppo della linea politica della UIL.

### ART. 3 COMPITI

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la UIL intende:

- a) organizzare le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate, i pensionati, le giovani ed i giovani e guidarli nelle lotte per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- b) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori;
- c) favorire l'adesione delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle giovani e dei giovani alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- d) darsi una struttura organizzativa capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dell'Organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigerne le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale deciso dagli Organi della UIL;
- e) assistere le Unioni Nazionali di Categoria nell'azione contrattuale e nella regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula dei contratti di lavoro, assumendo la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale o intercategoriale o ad essa demandate dalle Unioni Nazionali di Categoria;
- f) assistere le Unioni Regionali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della UIL sul territorio;
- g) agire come una struttura a rete, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni delle categorie, delle articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;
- h) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UIL che operino per la difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e che accettino i principi del presente Statuto;
- i) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- j) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;
- k) far crescere la partecipazione delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati, delle giovani e dei giovani, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale, anche attraverso l'attività di "Organizzazioni Non Governative";
- l) partecipare attivamente alla difesa dell'ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative;
- m) sviluppare le associazioni dei consumatori e dell'inquinato quale mezzo di tutela dei diritti e di partecipazione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini come consumatori e come inquilini;
- n) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no-profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UIL può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici da persone iscritte, associate o partecipanti. Tali attività non si considerano prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Per questo la UIL si conforma alle seguenti clausole:
  - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Organizzazione in caso di

scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge;

- intramissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La UIL, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

#### ART. 4 *ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E COORDINAMENTI*

Ogni sede UIL di qualsiasi livello, sia confederale che di categoria, è il luogo dove tutti i cittadini possono rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione.

La UIL considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini, strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione.

Per lo svolgimento dei compiti previsti all'art. 3, la UIL si avvale delle seguenti strutture di servizio:

1. l'Istituto Tutela ed Assistenza ai Lavoratori (ITAL), istituto di patronato per l'assistenza e la tutela socio-previdenziale dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini in Italia e all'estero;
2. il Centro Autorizzato Assistenza Fiscale (CAF) per l'assistenza fiscale e interventi collegati;
3. l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento del Consumatore (ADOC) per la tutela dei consumatori;
4. l'Unione Nazionale Inquilini, Ambiente e Territorio (UNIAT), per le tematiche della casa e del territorio;
5. Arcadia Concilia, che opera nella mediazione e conciliazione civile;
6. I Centri di ascolto di Mobbing e Stalking, come strumento di intervento contro tutte le violenze;

e dei seguenti Coordinamenti:

- il Coordinamento Pari Opportunità / Politiche di genere: per l'individuazione, la verifica e l'attuazione delle politiche di genere;
- Il Coordinamento dei Lavoratori dell'Artigianato UIL: per l'organizzazione dei lavoratori dell'artigianato;
- il Coordinamento dei Lavoratori Frontalieri UIL: per l'organizzazione dei lavoratori di frontiera che svolgono attività lavorativa all'estero;
- il Coordinamento Italiano Quadri (CIQ): per l'organizzazione della UIL tra i quadri nelle Categorie;
- l'Ufficio H, servizio di prima assistenza informativa rivolto a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie;
- l'Unione Italiani nel Mondo, per la tutela dei diritti e degli interessi degli italiani all'estero.

Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2 e l'assolvimento dei compiti di cui all'art.3, la UIL promuove i seguenti Enti:

1. l'Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale (ENFAP) o analoghe strutture di livello regionale, per la promozione e lo sviluppo dell'attività di formazione e riqualificazione professionale;
2. l'Associazione Nazionale Cooperazione Sociale (ANCS) per l'organizzazione e la promozione delle attività nel settore della cooperazione e della cooperazione sociale;
3. l'Istituto Progetto Sud, per la promozione della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;
4. l'Istituto di Studi Sindacali (ISS) quale strumento culturale, di natura promozionale e di ricerca, nonché a tutela del patrimonio storico della UIL e del movimento sindacale in genere.

La UIL, inoltre, riconosce i Sindacati di Polizia e degli operatori delle forze dell'ordine.

Gli Statuti ed i Regolamenti delle strutture di cui al presente articolo, comunque promossi dalla UIL, devono conformarsi alle norme contenute nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

Salvo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione in materia di formazione, tutte le strutture della UIL, di qualsiasi livello, sono tenute a utilizzare, valorizzare ed a indirizzare tutti gli iscritti alla UIL presso gli Enti, Associazioni, Istituti e Società promossi dalla Confederazione ed indicati nel presente art. 4 per fruire dei loro servizi.

I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura UIL e/o dei suoi Enti non possono promuovere od utilizzare per sé e per gli iscritti alla UIL, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente articolo, Enti, Associazioni, studi commerciali e/o società di servizio o Istituti analoghi che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL. Eventuali inadempienze al presente comma, comportando un palese danno all'Organizzazione e costituendo esplicita violazione dello Statuto confederale, sono obbligatoriamente soggette ad uno dei provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 50. In caso di recidiva viene disposto, obbligatoriamente, il provvedimento previsto al punto d) del medesimo art. 50.

La composizione degli Organi di gestione delle strutture nazionali e le modalità del loro coordinamento sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Ove ritenuto necessario, al fine di rispondere al meglio a nuove esigenze del mondo del lavoro e dei cittadini, la UIL, con decisione del Consiglio Confederale Nazionale assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, può istituire nuovi Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti.

#### ART. 5 *ISCRIZIONE ED ADESIONE ALLA UIL*

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori, quale che sia la natura del rapporto di lavoro e tutte le persone pensionate possono far parte della UIL per mezzo dell'iscrizione.

Le Unioni Regionali UIL, previo consenso scritto della Confederazione, possono realizzare accordi con Organizzazioni Sindacali di Paesi esteri per l'iscrizione alla UIL di lavoratrici e lavoratori che, pur residenti in Italia, svolgono la loro attività lavorativa oltre frontiera.

L'iscrizione alla UIL avviene tramite la Tessera Confederale rilasciata alle lavoratrici e ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati attraverso le Unioni Nazionali di Categoria che stabiliscono l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Statuto. Per le sole lavoratrici e lavoratori frontalieri di cui al precedente comma, la Tessera Confederale viene rilasciata attraverso le Unioni Regionali.

Tutte le cittadine ed i cittadini che non abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi natura, che non siano titolari di pensione e che non possano essere, quindi, iscritti attraverso le Unioni Nazionali di Categoria, possono aderire alla UIL. L'adesione avviene mediante un apposito Attestato Confederale predisposto dalla Confederazione e rilasciato attraverso le Unioni Regionali o loro articolazioni presenti sul territorio, dai Centri di servizio e dalle strutture organizzate promosse dalla UIL.

L'adesione alla UIL può altresì avvenire in forma collettiva mediante Accordi di seconda affiliazione realizzati sia dalla Confederazione d'intesa con le Unioni Nazionali di Categoria interessate, sia dalle Unioni Nazionali di Categoria d'intesa con la Confederazione, quando l'Organizzazione aderente presenti affinità settoriali.

Alle iscritte e agli iscritti delle Associazioni che aderiscono alla UIL in seconda affiliazione viene rilasciato l'Attestato di adesione.

Le Tessere e gli Attestati Confederali vengono emessi dalla Confederazione e non è consentito ad alcuno stamparne esemplari simili, anche se provvisori. Essi conferiscono i diritti previsti nei successivi artt. 6 e 7. Eventuali inadempienze al presente comma comportando un palese danno al patrimonio organizzativo della UIL e costituendo esplicita violazione dello Statuto confederale, sono obbligatoriamente soggette al provvedimento disciplinare previsto dal

successivo art. 50, lettera d).

Il contributo di adesione e la ripartizione delle relative quote sono stabiliti dalla Confederazione con deliberazione del Consiglio Confederale Nazionale.

#### ART. 6 *DIRITTI DEGLI ISCRITTI*

Tutte le iscritte e tutti gli iscritti alla UIL, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento stabilite dalla Confederazione e dalle Unioni Nazionali di Categoria, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione e che non risultino iscritti od aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali, hanno il diritto di:

- a) essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione;
- b) essere candidabili per le strutture della UIL, salvo quanto previsto in materia dal successivo articolo 51 e dalle esclusioni previste dalle norme elettorali e candidabili nelle liste di organizzazione per le elezioni di RSU, CAE, RLS e RLST;
- c) partecipare alla formazione delle scelte della UIL;
- d) essere designati a rappresentare la UIL in attività, strutture o Enti esterni;
- d) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della UIL;
- f) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Dei medesimi diritti beneficiano le pensionate ed i pensionati iscritti alla UIL e residenti all'estero secondo modalità definite nello Statuto della UIL PENSIONATI.

#### ART. 7 *DIRITTI DEGLI ADERENTI*

Tutti gli aderenti alla UIL per mezzo di Attestato Confederale hanno il diritto di:

- a) essere informati sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;
- b) partecipare alle forme associative della UIL finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;
- c) accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dall'Organizzazione;
- d) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture UIL in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali della UIL nel territorio senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

#### ART. 8 *CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO*

Tutti gli iscritti e gli aderenti alla UIL sono tenuti al regolare versamento dei contributi associativi.

Le rappresentanze congressuali delle strutture ad ogni livello sono commisurate, salvo diversa indicazione contenuta nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, al numero degli iscritti in possesso della Tessera ed in regola con il versamento della quota associativa.

#### ART. 9 *STRUTTURA ASSOCIATIVA E RESPONSABILITÀ*

Tutte le Unioni Nazionali di Categoria, le Unioni Regionali, le Camere Sindacali Territoriali

costituiscono in via di associazione l'Unione Italiana del Lavoro - UIL -.

L'Unione o la Federazione Nazionale di Categoria assume la sigla "UIL" unitamente a quella della categoria.

L'Unione Regionale adotta la sigla "UR - UIL" seguita dal nome della regione.

La Camera Sindacale Territoriale adotta la sigla "CST - UIL" seguita dal nome della città, ad esclusione della struttura UIL di Trieste che è denominata "Camera Confederale del Lavoro - UIL - di Trieste".

Le Camere Sindacali Territoriali di Aosta, di Bolzano e di Trento assumono le funzioni proprie delle Unioni Regionali e sono denominate "Camera Sindacale Regionale" - CSR.

Presso la Confederazione sono depositati gli elenchi nazionali delle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali e delle Camere Sindacali Territoriali.

L'elenco delle strutture contenuto nell'allegato Regolamento di Attuazione e le eventuali variazioni decise dal Consiglio Confederale Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, è parte integrante del presente Statuto.

Le Unioni Nazionali di Categoria, le Unioni Regionali, le Camere Sindacali Territoriali e tutti gli Enti, Associazioni e Coordinamenti indicati ai commi 3 e 4 del precedente art. 4 e comunque promossi dalla UIL sono strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome tra loro e dalla UIL; godono di autonomia gestionale economica e politico-organizzativa come previsto dal presente Statuto e rispondono esclusivamente in proprio delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla UNC, alla UR, alla CST o all'Ente, Società, Associazione o Coordinamento che le ha contratte. La UIL non risponde a qualsiasi titolo o causa di tali obbligazioni per il fatto dell'adesione alla Confederazione delle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali, delle Camere Sindacali Territoriali e della promozione degli Enti, Società, Associazioni o Coordinamenti descritti nel precedente articolo 4, nonché dell'adesione in seconda affiliazione alla UIL.

La Confederazione risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Confederale. Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore di strutture, costituiscono attività di assistenza propria della UIL senza assunzione di corresponsabilità.

Tutte le strutture UIL e tutti gli Enti, Associazioni e Coordinamenti indicati al precedente art. 4, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenuti al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale così come fissato dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e ad uniformarsi alle clausole previste nel precedente art. 3, comma 1. lettera n) e comma 2.

I Segretari Generali ed i Tesorieri delle strutture UIL sono responsabili e rispondono in proprio ed in solido per il mancato adempimento delle incombenze nei rapporti con gli Istituti previdenziali, per il mancato versamento degli oneri contributivi e ritenute fiscali e/o per la mancata copertura del trattamento di fine rapporto del personale.

*PARTE SECONDA*  
**STRUTTURA DELLA UIL**

*TITOLO I*  
**ORGANISMI DI BASE**

**ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI**

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro, della Lega dei Lavoratori Agricoli e della Lega dei Pensionati è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale si esprime l'organizzazione dell'azione sindacale. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale; la sua attività si esplica sulla base degli Statuti e dei Regolamenti delle Unioni Nazionali di Categoria.

I termini di svolgimento dell'azione sindacale della UIL tramite l'Assemblea degli iscritti sono regolati con i Sindacati territoriali di categoria tenuto conto delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

**ART. 11 ORGANISMI DI BASE**

Gli organismi di base tramite i quali si esprime la presenza organizzata della Unione Nazionale di Categoria e della UIL sui luoghi di lavoro e sul territorio sono:

- il Gruppo Aziendale UIL (GAU);
- la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli;
- la Lega delle pensionate e dei pensionati;
- il Coordinamento di bacino delle lavoratrici e dei lavoratori del settore artigianato.

La Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli riunisce i lavoratori iscritti appartenenti alle unità aziendali dell'area di competenza territoriale.

La Lega delle pensionate e dei pensionati riunisce i pensionati dell'area di competenza territoriale.

Attraverso i GAU, le Leghe ed i Coordinamenti il lavoratore od il pensionato si iscrive alla UIL, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato Territoriale di categoria.

L'organo direttivo del Gruppo Aziendale UIL viene eletto dall'Assemblea degli iscritti; di esso fanno parte di diritto le delegate ed i delegati UIL eletti nelle RSU, nei CAE e nelle RLS.

L'organo direttivo della Lega dei lavoratori agricoli e della Lega dei pensionati viene eletto dalle rispettive Assemblee degli iscritti.

**ART. 12 COMPITI**

L'organo direttivo dell'organismo di base è il primo livello di presenza organizzata della UIL e svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture dell'Organizzazione;
- b) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UIL ed ogni forma di assistenza e di servizio tramite i Centri di Servizio dell'Organizzazione e attraverso l'attività dei delegati UIL;
- c) assicura il raccordo con le strutture sindacali aziendali;
- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- e) predispone, d'intesa con la struttura territoriale di categoria, le liste dei candidati UIL da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti per l'elezione e la nomina dei delegati delle RSU, dei CAE e delle RLS e RLST.



---

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali e delle autonomie necessarie secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti allegati agli Statuti dei Sindacati di categoria.

**ART. 13** *PRESENZA NELLE STRUTTURE SINDACALI DI BASE*

La UIL promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST) ed i Comitati Aziendali Europei (CAE).

## TITOLO II

### UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA (UNC)

#### ART. 14 *UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA E SUE STRUTTURE*

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti alla stessa categoria costituiscono l'Unione Nazionale di Categoria.

Tutte le pensionate e tutti i pensionati iscritti costituiscono la UIL Pensionati (UILP) che ha le caratteristiche e le regole dell'Unione Nazionale di categoria con le modalità definite dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

L'Unione Nazionale di categoria si articola sul territorio nazionale attraverso le sue strutture statutariamente costituite nei posti di lavoro e sul territorio.

Sono strutture della Unione Nazionale di Categoria: il GAU, la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, la Lega delle pensionate e dei pensionati, il Sindacato territoriale, il Sindacato regionale.

Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi di base, del Sindacato territoriale, del Sindacato regionale, la formazione, la verifica nonché la modifica dei gruppi dirigenti, le competenze e le responsabilità dell'esercizio dell'azione contrattuale sono fissate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento di Attuazione della Unione Nazionale di categoria.

Nell'ambito della evoluzione del mondo e del mercato del lavoro, dei riflessi sull'occupazione e sul rapporto di lavoro, su proposta della Segreteria Confederale e dopo le decisioni del Consiglio Confederale Nazionale della UIL, possono essere costituite Unioni Nazionali di Categoria che associno nuove figure professionali, non inquadrabili nei settori tradizionali o contrattualmente non ancora disciplinati.

Norme sulla costituzione di nuove Unioni Nazionali di Categoria e sul loro Statuto che ne regolamenta l'attività, formeranno oggetto di proposta della Segreteria Confederale. Dette norme saranno operanti dopo l'approvazione con maggioranza qualificata del Consiglio Confederale Nazionale della UIL.

#### ART. 15 *ORGANI DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA*

Sono organi della Unione Nazionale di Categoria:

- il Congresso;
- il Consiglio Nazionale di categoria;
- l' Esecutivo Nazionale di categoria;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dallo Statuto dell'Unione Nazionale di Categoria.

Lo stesso Statuto potrà prevedere la strutturazione settoriale con la costituzione di appositi Comitati di settore ed i compiti loro affidati.

Per le modalità di elezione valgono le norme fissate dallo Statuto della Unione Nazionale di Categoria, nel rispetto del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione.

Secondo valutazioni e decisioni del Congresso della Unione Nazionale di categoria può essere istituita ed eletta in sede congressuale l'Assemblea Nazionale, i cui compiti e modalità di funzionamento saranno contenuti nello Statuto della Unione Nazionale di Categoria.

---

ART. 16 *AUTONOMIA DELLA UNIONE NAZIONALE DI CATEGORIA*

Le Unioni Nazionali di Categoria godono di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni del presente Statuto che attribuiscono poteri alla Confederazione ed alle strutture orizzontali.

Le Unioni Nazionali di Categoria sono organizzate sul territorio, ai fini congressuali, con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione.

L'Unione Nazionale di Categoria è titolare della quota associativa dei suoi iscritti e di ogni altro eventuale contributo connesso alla sua attività. Essa decide con deliberazione del proprio Consiglio Nazionale l'esercizio della titolarità del livello di riscossione delle deleghe e dei contributi.

Sul totale della quota associativa e della contribuzione della Unione Nazionale di Categoria, indipendentemente dal livello di riscossione, il Consiglio Confederale Nazionale della UIL decide, di norma ogni tre anni, la ripartizione delle risorse con sistemi che garantiscano certezza e regolarità del flusso finanziario tra strutture categoriali e strutture confederali (Confederazione, Unioni Regionali, Camere Sindacale Territoriali).

La Unione Nazionale di Categoria nella sua autonomia e nel rispetto dello Statuto della UIL, delle norme sul tesseramento, sull'adesione e sulle contribuzioni, rappresenta gli interessi professionali delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti, delle pensionate e dei pensionati iscritti.

La Unione Nazionale di Categoria d'intesa con la Confederazione, può instaurare rapporti di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni che operano nel sociale e che recepiscano lo Statuto della UIL secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 5, del presente Statuto.

### TITOLO III

## CAMERA SINDACALE TERRITORIALE (CST)

#### ART. 17 *LA CAMERA SINDACALE TERRITORIALE*

La Camera Sindacale Territoriale è costituita in via di associazione da tutti i Sindacati Territoriali di categoria. Essa esprime l'unità organizzativa e politica degli iscritti nell'ambito del proprio territorio.

La Camera Sindacale Territoriale inoltre:

- a) coordina nel proprio ambito territoriale tutti i Sindacati di categoria;
- b) organizza la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati e favorisce quella dei cittadini alla crescita sociale, democratica e produttiva nel territorio;
- c) favorisce e coordina la partecipazione delle aderenti e degli aderenti, tramite l'Attestato Confederale, alla vita dell'Organizzazione;
- d) attua le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;
- e) realizza le politiche per il proselitismo;
- f) persegue l'attuazione e l'erogazione dei servizi.

#### ART. 18 *COMPITI*

La Camera Sindacale Territoriale:

- a) promuove ed organizza l'azione necessaria per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, delle giovani e dei giovani e di tutti i cittadini sul territorio raccogliendone e realizzandone le aspirazioni;
- b) provvede alla realizzazione della politica sociale, dei servizi e delle attività nel territorio in raccordo con le scelte programmatiche regionali, favorendo la piena agibilità dei diritti di cittadinanza;
- c) coordina sul territorio la presenza della UIL anche nelle battaglie civili, nel mondo del volontariato sociale, nel contesto della cooperazione;
- d) coordina le attività di servizio della UIL sul territorio, capaci di assicurare agli iscritti ed ai cittadini prestazioni efficienti ed efficaci;
- e) diffonde la presenza organizzata della UIL sul territorio coinvolgendo le categorie e stimolando l'azione di proselitismo tra le lavoratrici ed i lavoratori, le pensionate ed i pensionati, le giovani ed i giovani attraverso le Camere Sindacali Comunali (CSC), Camere Sindacali Zonali (CSZ), i Centri di Servizio, i Coordinamenti di iscritti ed aderenti, i Nuclei di iniziativa sociale.

La Camera Sindacale territoriale sostiene l'azione dei Sindacati territoriali di categoria. Inoltre, in accordo ed unitamente con essi, li assiste nella elaborazione delle piattaforme contrattuali aziendali, settoriali e territoriali, nel corso delle trattative e nelle azioni di lotta.

#### ART. 19 *ORGANI*

Sono organi della Camera Sindacale Territoriale:

- il Congresso;
- il Consiglio Confederale Territoriale;
- l' Esecutivo Confederale Territoriale;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione ed i compiti degli organi sono regolati dallo Statuto della Camera Sindacale Territoriale che non può essere in contrasto con lo Statuto della rispettiva Unione Regionale e con quello Confederale.

**ART. 20** *CONSIGLIO CONFEDERALE TERRITORIALE*

Il Consiglio Confederale Territoriale è l'organo di direzione della Camera Sindacale Territoriale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali della CST, dell'UR e della Confederazione e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Confederale Territoriale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) elegge al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
  - il Segretario Generale;
  - la Segreteria;
  - il Tesoriere;
  - l' Esecutivo Confederale Territoriale;
- b) assume gli orientamenti dell'Unione Regionale per la politica dei servizi e le politiche organizzative;
- c) dibatte le politiche sindacali specifiche del proprio territorio;
- d) convoca il Congresso camerale sulla base delle norme contenute nel Regolamento confederale.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Confederale Territoriale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

**ART. 21** *ESECUTIVO CONFEDERALE TERRITORIALE*

L'Esecutivo Confederale Territoriale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Confederale della Camera Sindacale Territoriale e dell'Unione Regionale. Esso è, tra l'altro, responsabile del coordinamento operativo e della realizzazione dei servizi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

E', tra gli altri, compito dell'Esecutivo Confederale Territoriale approvare il conto consuntivo e il conto preventivo di spesa della Camera Sindacale Territoriale.

I criteri di composizione dell' Esecutivo Confederale Territoriale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

**ART. 22** *CAMERA SINDACALE DI AREA METROPOLITANA (C.S.M.)*

Su proposta del Consiglio Confederale dell'Unione Regionale, il Consiglio Confederale Nazionale, in relazione alla dimensione territoriale, alla presenza degli iscritti, degli aderenti e dei Centri Servizi UIL, può istituire la Camera Sindacale di Area Metropolitana.

#### TITOLO IV

### UNIONE REGIONALE (U.R.)

#### ART. 23 UNIONE REGIONALE

L'Unione Regionale è il livello di governo della presenza UIL sul territorio e, pertanto, centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico, organizzativo e di gestione dei servizi. Essa è costituita in via di associazione da tutte le strutture statutarie della UIL della stessa regione (Camere Sindacali Territoriali, Sindacati territoriali e Regionali di categoria) e realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture della regione.

L'Unione Regionale rappresenta la UIL nel territorio ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della UIL nell'ambito della propria regione e - salvo quanto previsto dal successivo art. 56 - della provincia capoluogo di regione.

L'Unione Regionale coordina nell'ambito territoriale della propria regione, tutte le organizzazioni sindacali della UIL ivi esistenti svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati agli articoli 2 e 3 del presente Statuto. Promuove, inoltre, nell'ambito regionale, tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione per la politica del territorio e dei servizi.

#### ART. 24 COMPITI

L'Unione Regionale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) è la struttura sindacale a cui è demandata la gestione dei rapporti e il confronto con l'ente Regione sui temi di competenza istituzionale (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme politiche e sociali, formazione dei bilanci poliennali, emigrazione ed immigrazione) e sulle piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione;
- b) è la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
- c) decide con votazione del proprio Consiglio Confederale Regionale, previo confronto con le categorie, l'articolazione delle Camere Sindacali del proprio ambito territoriale, senza alcun vincolo di coincidenza con le strutture amministrative dello Stato;
- d) è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali, nonché con le politiche rivendicative e contrattuali. D'accordo con le strutture di categoria coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nonché le politiche e l'attività del comparto artigiano sul territorio;
- e) è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello territoriale sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione e qualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale;
- f) svolge la verifica amministrativa sulle Camere Sindacali Territoriali nonché i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse;
- g) in stretto raccordo con la Struttura confederale competente, assume responsabilità politiche e di gestione sulla formazione sindacale. Con apposite decisioni del Consiglio Confederale Nazionale e nei limiti di quanto previsto dagli Statuti degli Enti di cui all'art. 4 del presente Statuto, sono trasferiti alle Unioni Regionali i compiti gestionali degli Enti stessi e i poteri di iniziativa per l'attività cooperativistica e per il terzo settore, l'attività no-profit ed il volontariato;
- h) ha la responsabilità delle politiche del proselitismo e per l'incremento e per l'ampliamento delle presenza organizzata sul territorio, nonché dei programmi d'investimento e di sviluppo;
- i) è titolare, su delega della Confederazione, dei rapporti internazionali di interesse sindacale inerenti il proprio territorio, con particolare riferimento alle zone di confine, all'assistenza

ed alla rappresentanza verso i lavoratori frontalieri e migranti.

Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle Camere Sindacali Territoriali, l'Unione Regionale è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.

La Confederazione è obbligata a procedere nei confronti della Unione Regionale nel caso in cui quest'ultima non dovesse assumere la controversia gestionale per la sua soluzione.

#### ART. 25 *ORGANI*

Sono organi dell'Unione Regionale:

- il Congresso;
- il Consiglio Confederale Regionale;
- l' Esecutivo Confederale Regionale;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

La composizione e i compiti degli Organi sono regolati dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto e dallo Statuto dell'Unione Regionale.

Il Congresso dell'Unione Regionale può decidere l'istituzione dell'Assemblea Regionale. La sua composizione ed i suoi compiti saranno regolati da quanto previsto dallo Statuto regionale.

#### ART. 26 *CONSIGLIO CONFEDERALE REGIONALE*

Il Consiglio Confederale Regionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa dell'Unione Regionale nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro. Esso è responsabile dell'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere congressuali dell'Unione Regionale e della Confederazione e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Confederale Regionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
  - il Segretario Generale;
  - la Segreteria;
  - il Tesoriere;
  - l'Esecutivo Confederale Regionale;
- b) fissare gli orientamenti per la politica dei servizi nel territorio regionale;
- c) convocare il Congresso regionale sulla base delle norme contenute nel Regolamento confederale.

I criteri di composizione e di convocazione del Consiglio Confederale Regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

#### ART. 27 *ESECUTIVO CONFEDERALE REGIONALE*

L'Esecutivo Confederale Regionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Confederale Regionale. Esso è tra l'altro responsabile, nel proprio ambito territoriale:

- a) del coordinamento operativo e della gestione delle strutture indicate all'art. 4 del presente Statuto;
- b) delle politiche organizzative e delle iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
- c) dell'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo di spesa nonché della

- 
- gestione economica e finanziaria;
- d) della gestione della democrazia interna e delle norme disciplinari;
  - e) degli interventi per la funzionalità degli Organi, il controllo e l'intervento sulle articolazioni territoriali.

I criteri di composizione dell'Esecutivo Confederale Regionale sono contenuti nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.



---

*PARTE TERZA*  
**CONFEDERALITA'**

**ART. 28** *CONFEDERAZIONE*

Sono compiti della Confederazione:

- a) assicurare ogni azione tesa al raggiungimento degli scopi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- b) realizzare l'unità politica ed organizzativa di tutti gli iscritti alla UIL sull'intero territorio nazionale;
- c) assicurare la partecipazione della UIL alle Organizzazioni Sindacali internazionali e sviluppare ogni azione tesa all'affermazione del dialogo sociale europeo ed all'unità dell'Europa;
- d) promuovere le politiche di partecipazione come mezzo per accrescere la forza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- e) impostare le strategie contrattuali complessive per la tutela dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, assicurandone la coerenza con l'affermazione delle politiche di concertazione e di partecipazione;
- f) promuovere lo sviluppo delle politiche sindacali per il comparto artigiano e le azioni per favorire la crescita della presenza organizzata;
- g) promuovere e coordinare le attività degli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti, assicurandone la finalità sociale e favorendone la diffusione sull'intero territorio nazionale;
- h) promuovere le attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche che compie il Sindacato;
- i) promuovere, coordinare e gestire l'informazione, la comunicazione nonché la formazione sindacale.

La Confederazione è, inoltre, titolare dell'azione disciplinare su tutti i livelli dell'Organizzazione ferme restando le competenze statutarie delle altre strutture.

**ART. 29** *ORGANI*

Sono organi della Confederazione:

- il Congresso;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Confederale Nazionale;
- l'Esecutivo Confederale Nazionale;
- la Segreteria Confederale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

**ART. 30** *CONGRESSO CONFEDERALE*

Il Congresso confederale è il massimo organo della UIL cui spettano pieni poteri deliberativi.

Il Congresso è composto dalle delegate e dai delegati delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di Categoria e si tiene ordinariamente ogni 4 anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi del Consiglio Confederale Nazionale od almeno un terzo degli iscritti alla UIL.

Fanno parte di diritto del Congresso a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Confederale Nazionale della UIL ed i dirigenti sindacali indicati nel successivo art. 33, commi 2 e 3.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso, contenute nel

Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Confederale Nazionale all'atto di convocazione del Congresso.

Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:

- a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Confederale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo politico-sindacale dell'Organizzazione;
- c) esaminare le politiche di bilancio e l'indirizzo finanziario;
- d) deliberare sulle modifiche statutarie fermo restando quanto previsto all'art. 56 del presente Statuto;
- e) eleggere:
  - il Consiglio Confederale Nazionale;
  - l'Assemblea Nazionale;
  - il Collegio dei Proibiviri;
  - il Collegio dei Revisori dei conti.

#### ART. 31 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è l'organo consultivo tramite il quale la UIL esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UIL nell'ambito degli indirizzi congressuali.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

#### ART. 32 CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE

Il Consiglio Confederale Nazionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa della UIL nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile dell'attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l'applicazione. Risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.

Il Consiglio Confederale Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, nell'ordine e con votazioni distinte:
  - il Segretario Generale;
  - il Segretario Generale Aggiunto;
  - la Segreteria Confederale;
  - il Tesoriere;
  - l'Esecutivo Confederale Nazionale;
- b) convocare il Congresso Confederale in base alle norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto ed emanare il Regolamento per il suo svolgimento;
- c) decidere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti sulle questioni di inquadramento sindacale delle categorie e dei settori produttivi e sulla costituzione di nuove Unioni Nazionali di Categoria;
- d) fissare gli orientamenti per le politiche sindacali e le direttive per le politiche organizzative e gestionali;
- e) decidere sulle attività di servizio e deliberare sugli statuti degli Enti, Associazioni e Coordinamenti di diretta emanazione della UIL;
- f) deliberare sulla misura della contribuzione associativa, sui criteri e sulle modalità di riparto tra le strutture;
- g) approvare annualmente la relazione di programmazione finanziaria;
- h) approvare, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, le modifiche al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Il Consiglio Confederale Nazionale ha facoltà di delegare propri compiti, per casi particolari, all'Esecutivo Confederale Nazionale.

### ART. 33 *COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE*

Il Consiglio Confederale Nazionale è formato da un massimo di 147 componenti eletti dal Congresso confederale. Le modalità di elezione e di sostituzione sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

Fanno inoltre parte del Consiglio Confederale Nazionale di cui al precedente comma, ove non già eletti:

- i Presidenti ed i Responsabili delle strutture indicate nel precedente articolo 4, commi 3 e 4;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- i Consiglieri di designazione UIL componenti del CNEL;
- i Presidenti e/o Vice-presidenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza o di Gestione degli Enti previdenziali nazionali di espressione UIL;
- i dirigenti sindacali cooptati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

Partecipano al Consiglio Confederale Nazionale con voto consultivo, se non già eletti:

- i componenti del Collegio dei Probiviri;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- i componenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza di espressione UIL;
- il Presidente o Vice presidente della FITEL di espressione UIL.

Partecipano, inoltre, con un rappresentante i Sindacati di Polizia di riferimento della UIL.

Il Consiglio Confederale Nazionale, con decisione assunta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può cooptare al proprio interno, con diritto di voto e fino ad un massimo del 5%, dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.

### ART. 34 *RIUNIONI*

Il Consiglio Confederale Nazionale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta l'Esecutivo Confederale Nazionale o la Segreteria Confederale lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di svolgimento delle riunioni e l'esercizio del voto sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

### ART. 35 *ESECUTIVO CONFEDERALE NAZIONALE*

L'Esecutivo Confederale Nazionale è l'organo incaricato dell'attuazione dei deliberati del Consiglio Confederale Nazionale al quale risponde.

L'Esecutivo Confederale Nazionale ha inoltre i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal Consiglio Confederale Nazionale e adottare provvedimenti d'urgenza nei casi e circostanze eccezionali;
- c) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- d) amministrare il patrimonio sociale della UIL ed approvare il rendiconto consuntivo di spesa, il conto preventivo ed i rendiconti finanziari;
- e) autorizzare la Segreteria Confederale ad attivare operazioni finanziarie connesse alla ottimizzazione del patrimonio immobiliare;
- f) provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della UIL negli Enti, nelle Commissioni e negli Organismi internazionali;
- g) provvedere alle nomine negli Enti, Associazioni e Coordinamenti indicati all'art. 4, di diretta emanazione della UIL;
- h) nominare, su proposta della Segreteria Confederale, il direttore dell'organo ufficiale di stampa;
- i) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dallo Statuto;

- j) decidere la gestione straordinaria verso le strutture nei casi di violazione delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della UIL e, nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, il commissariamento "ad acta".

**Art. 36** *COMPOSIZIONE DELL' ESECUTIVO CONFEDERALE NAZIONALE*

L'Esecutivo Confederale Nazionale è formato da un massimo di 71 componenti compresa la Segreteria Confederale e il Tesoriere.

Partecipano all'Esecutivo Confederale Nazionale con diritto di voto, se non ne fanno già parte:

- la responsabile nazionale del Coordinamento Pari Opportunità / Politiche di Genere;
- i Presidenti del CAF e dell'ITAL.

Partecipano all'Esecutivo Confederale Nazionale con voto consultivo:

- i Presidenti dell'ADOC e dell'UNIAT;
- il responsabile del Coordinamento Artigianato UIL;
- i Consiglieri di designazione UIL componenti del CNEL;
- i Presidenti o Vice presidenti dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza o di Gestione degli Enti previdenziali nazionali di espressione UIL;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

**ART. 37** *RIUNIONI*

L'Esecutivo Confederale Nazionale si riunisce di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario la Segreteria Confederale o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

**ART. 38** *SEGRETERIA CONFEDERALE*

La Segreteria Confederale è l'organo che assume gli indirizzi dell'Assemblea Nazionale e provvede alla realizzazione dei deliberati del Consiglio Confederale Nazionale e dell'Esecutivo Confederale Nazionale. Essa opera come organo collegiale e risponde al Congresso, al Consiglio Confederale Nazionale ed all'Esecutivo Confederale Nazionale.

Sono compiti della Segreteria Confederale:

- a) assicurare la gestione dell'Organizzazione realizzando un rapporto sistematico con le Unioni Nazionali di Categoria, con le Unioni Regionali, con le Camere Sindacali Territoriali, con gli Enti, Associazioni e Coordinamenti di emanazione confederale;
- b) assicurare la guida delle attività e dei servizi confederali coordinandone l'attività nei vari campi;
- c) adottare la procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della UIL. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica;
- d) proporre agli organi competenti le candidature dei Rappresentanti della UIL per gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale e per tutti gli incarichi di carattere esterno.

La Segreteria ha la responsabilità politica delle pubblicazioni e della produzione di immagine della UIL.

Ogni componente della Segreteria ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione degli organi delle diverse strutture e prendervi la parola.

ART. 39 *COMPOSIZIONE*

La Segreteria Confederale è composta dal Segretario Generale e da un numero di segretari deciso dal Consiglio Confederale Nazionale. Provvede alla attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi. La responsabilità di tali incarichi - fermo restando il carattere collegiale della Segreteria di cui all'art. 38 - è individuale.

ART. 40 *SEGRETARIO GENERALE*

Il Segretario Generale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la UIL di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Segretario Generale Aggiunto, ove eletto, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Confederale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale nella rappresentanza dell'Organizzazione.

E' facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 41 *TESORIERE*

Il Tesoriere è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 42 *COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

Il Collegio dei Probiviri giudica in unica o ultima istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari confederali ed i ricorsi avverso le decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri delle altre strutture UIL di qualsiasi livello.

Il Collegio dei Probiviri giudica altresì, in unica istanza, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di espulsione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti.

Il Collegio è formato da 18 ( diciotto ) componenti effettivi ed 11 ( undici ) supplenti eletti dal Congresso fra gli iscritti. Al suo interno nomina il Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi confederali.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

ART. 43 *COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la regolarità dei documenti contabili della UIL.

Il Collegio è formato da 11 ( undici ) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti eletti dal Congresso fra gli iscritti. Al suo interno nomina il Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti non possono ricoprire altre cariche negli organi confederali.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Confederale Nazionale, a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

---

## PARTE QUARTA

### NORME GENERALI

#### ART. 44 *DEMOCRAZIA INTERNA*

La vita interna della UIL si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

- a) tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;
- b) tutte le cariche sono elettive;
- c) tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto;
- d) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della UIL, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito;
- e) le decisioni assunte dagli organi competenti sono valide se adottate in riunioni regolarmente convocate e costituite.

Gli adempimenti per la corretta gestione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

#### ART. 45 *INCOMPATIBILITÀ INTERNE FUNZIONALI*

Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UIL, dell'efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità. Per questo:

- 1) la carica di Segretario Confederale nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica con esclusione di quella di Consigliere del CNEL;
- 2) le cariche di Segretario Generale, a tutti i livelli, sono incompatibili:
  - tra loro;
  - con tutte le cariche esecutive ricoperte nelle strutture indicate al precedente art. 4, ai rispettivi livelli;
  - con cariche esterne di enti od organi con esclusione di quelle derivanti da espressa designazione sindacale che siano funzionalmente compatibili.
- 3) la carica di Segretario Generale o di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura;
- 4) tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente degli Enti, Associazioni, Istituti, Coordinamenti e Società indicate nel precedente art. 4, sono tra loro incompatibili; inoltre con esse sono incompatibili, ai rispettivi livelli, la carica di componente di Segreteria di Unione Nazionale di Categoria, di Unione Regionale, di Camera Sindacale Territoriale;
- 5) tutte le cariche all'interno degli organi di gestione ricoperte per conto della UIL presso enti esterni sono incompatibili con tutte le cariche esecutive ricoperte all'interno della UIL;
- 6) i mandati elettivi di pari grado e livello sono tra loro incompatibili ad esclusione di quelli ricoperti contemporaneamente, a livello territoriale, in una categoria dei lavoratori attivi ed in quella dei pensionati.

#### ART. 46 *INCOMPATIBILITÀ ESTERNE*

Le cariche esecutive della UIL e di partito, ai rispettivi livelli, sono tra loro incompatibili.

La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli dell'Organizzazione è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di Consigliere o componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (*quindicimila*) abitanti e di componente il

Governo, la Giunta Regionale, Provinciale o Comunale.

La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale, il Consiglio o la Giunta Provinciale e - per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (*quindicimila*) abitanti - la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (*quindicimila*) abitanti l'elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (*trentamila*) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circostrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.

#### ART. 47 *RAPPORTI TRA LA UIL E LE SUE STRUTTURE*

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore allorché si verifichino i seguenti casi:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari della Camera Sindacale Territoriale, dell'Unione Regionale, dell'Unione Nazionale di Categoria, della Confederazione, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g) mancata conformazione alle norme previste all'art. 3, comma 1, lettera n) e comma 2 del presente Statuto.

La responsabilità del corretto svolgimento della vita associativa sotto il profilo organizzativo di tutte le Camere Sindacali Territoriali e di tutti i Servizi che operano sul territorio regionale, compete all'Unione Regionale.

L'Esecutivo Confederale Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Unioni Regionali, sulle Unioni Nazionali di Categoria e, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture di qualsiasi livello.

L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria ad acta di una struttura, di qualsiasi livello, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura. Al Commissario "ad acta" sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura stessa e all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

**ART. 48 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI**

In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura è riconosciuta facoltà di intervento per la convocazione dell'organo di voto della struttura, rispettivamente:

- a) alla Confederazione: sulle Unioni Nazionali di Categoria e sulle Unioni Regionali;
- b) alle Unioni Regionali: sulle Camere Sindacali Territoriali;
- c) all'Unione Nazionale di Categoria: sui Sindacati regionali e territoriali di categoria.

All'Unione Regionale ed alle Camere Sindacali Territoriali, secondo i livelli corrispondenti, compete il diritto di richiedere l'intervento dell'Unione Nazionale di Categoria nei confronti dei Sindacati Regionali o Territoriali. L'Unione Nazionale di Categoria, accertata l'inadempienza, è obbligata ad intervenire convocando gli organi inadempienti. Se l'Unione Nazionale di Categoria non dovesse assolvere tale obbligo, l'Unione Regionale e la Camera Sindacale Territoriale sono abilitate a procedere in via diretta alla convocazione degli organi della categoria al loro livello di competenza.

**ART. 49 RISPETTO DELLO STATUTO**

Tutti gli iscritti alla UIL e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della struttura alla quale appartengono nonché ad applicare le decisioni prese dai competenti organi sia confederali che delle strutture di appartenenza.

**ART. 50 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'iscritto alla UIL che viola l'art. 49 del presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'Organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative procedure sono contenute nel Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.

**ART. 51 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO**

La carica di Segretario Generale, nelle strutture di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Nelle categorie dei lavoratori attivi, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Nella categoria dei pensionati, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 sul limite dei tre mandati, la carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere, può essere ricoperta, a tutti i livelli, anche dopo il compimento dell'età prevista per gli uomini per il pensionamento di vecchiaia nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS per un periodo massimo di 3 mandati consecutivi a partire dalla data di compimento della predetta età pensionabile.

Nelle strutture confederali di qualsiasi livello non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere coloro che al momento dell'elezione abbiano superato l'età legale prevista per il pensionamento.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione allegato al presente Statuto.



## PARTE QUINTA

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 52 MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Confederale salvo apposita delibera di rinvio adottata in sede Congressuale.

Le modifiche proposte dalla Segreteria Confederale e dal Consiglio Confederale Nazionale dovranno essere preventivamente esaminate dalla Commissione Statuto appositamente istituita dal Consiglio Confederale Nazionale in rappresentanza delle Unioni Regionali e delle Unioni Nazionali di Categoria.

Le modifiche proposte dalle Unioni Regionali e dalle Unioni Nazionali di Categoria potranno essere sottoposte al Congresso Confederale solo se approvate dai rispettivi Congressi. Tali proposte di modifica dovranno pervenire alla UIL almeno 15 (*quindici*) giorni prima del Congresso Confederale.

#### ART. 53 VALIDITÀ DELLO STATUTO

Il presente Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture UIL, ivi compresa quella delle Unioni Nazionali di Categoria che costituiscono la UIL.

Eventuali specificità delle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali e delle Camere Sindacali Territoriali, derivanti dall'autonomia giuridica, amministrativa e/o politico-organizzativa, così come previsto dal precedente art. 9, comma ottavo, sono regolate con apposito Statuto e relativo Regolamento di Attuazione approvato dalla Struttura emanante.

Gli Statuti e i Regolamenti di Attuazione adottati dalle singole strutture territoriali o di categoria non possono contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto. Le disposizioni eventualmente contrastanti sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

Gli Statuti ed i relativi Regolamenti di Attuazione emanati dalle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali e delle Camere Sindacali Territoriali e comunque da tutte le strutture della UIL devono uniformarsi alle disposizioni previste al precedente art. 3, comma 1, lettera n) e comma 2.

Eventuali modifiche del Regolamento di attuazione approvato dai singoli Congressi possono essere apportate, tra un Congresso e l'altro, dal proprio Organo di voto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Ove negli Statuti e/o nei Regolamenti di Attuazione delle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali, delle Camere Sindacali Territoriali e comunque delle strutture della UIL non si ravvisino norme statutarie specifiche, deve essere fatto riferimento a quanto contenuto nel presente Statuto e nel suo Regolamento di Attuazione.

#### ART. 54 INDEROGABILITÀ DELLE NORME

Tutte le norme del presente Statuto e quelle contenute nel suo Regolamento di Attuazione, sono inderogabili salvo casi particolarmente eccezionali.

In tale caso è necessario che la deroga sia deliberata dal Consiglio Confederale Nazionale, previa motivazione esplicita e fissazione di un rigido termine temporale di operatività della deroga stessa, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

---

ART. 55 *REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE*

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante del medesimo. Le modifiche allo stesso possono essere apportate dal Consiglio Confederale Nazionale della UIL con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 56 *NORME TRANSITORIE*

Qualora tra un Congresso e l'altro il Parlamento dovesse procedere all'approvazione di leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o di norme o leggi, anche di livello regionale, che modifichino l'assetto territoriale dello Stato, e/o di norme che influenzino l'assetto statutario della UIL, il Consiglio Confederale Nazionale può provvedere, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, ad emanare norme di adeguamento aventi forza statutaria.



SEDE NAZIONALE  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
[www@uil.it](http://www@uil.it)

*DELIBERA*

## IL COMITATO CENTRALE DELLA *UIL*

riunito a Roma il 14 dicembre 2012,

### VISTA

la delega conferita in data 2 marzo 2010 dal 15° Congresso Confederale UIL al Comitato Centrale affinché, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Statuto provveda ad apportare le ulteriori necessarie modifiche allo Statuto della UIL ed al suo Regolamento di Attuazione;

### PRESO ATTO

dell'ampio dibattito intervenuto all'interno della Commissione Statuto sulla base delle indicazioni avanzate dalle strutture territoriali e nazionali della UIL e dalla Segreteria Confederale;

### VERIFICATO

il contenuto delle proposte formulate al Comitato Centrale dalla Commissione stessa:

### DELIBERA

l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento di Attuazione avanzate dalla Commissione al Comitato Centrale, come risulta dai testi allegati alla presente delibera che ne formano parte integrante.

Il Segretario Organizzativo UIL, Carmelo BARBAGALLO ed il Tesoriere UIL, Rocco CARANNANTE sono da noi delegati, anche disgiuntamente, a depositare lo Statuto, così come modificato, per la sua registrazione.

Roma, 14 dicembre 2012

**APPROVATA ALL'UNANIMITÀ**